



***Città di Modica***

[www.comunemodica.rg.it](http://www.comunemodica.rg.it)

---

***Settore II***  
***Finanziario e Tributi***  
***U.O. 5 Tributi***

# REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE

1

\*\*\*\*\*

## Indice

### Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2. Definizione delle entrate

Articolo 3. Potestà regolamentare generale

Articolo 4. Aliquote, tariffe, prezzi

### Titolo II. Interpello

Articolo 6. Oggetto

Articolo 7. Procedimento

Articolo 8. Effetti

### Titolo III. Gestione e accertamento delle entrate

Articolo 9. Forme di gestione

Articolo 10. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Articolo 11. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Articolo 12. Attività di controllo delle entrate

Articolo 13. Rapporti con i cittadini

Articolo 14. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Articolo 15. Accertamento delle entrate non tributarie

### Titolo IV. Riscossione

Articolo 16. Modalità di versamento

Articolo 17. Omessi o tardivi pagamenti

Articolo 18. Dilazione di pagamento

Articolo 19. Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

Articolo 20. Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie

Articolo 21. Arrotondamenti

### Titolo V. Rimborsi e compensazioni

Articolo 22. Rimborsi

Articolo 23. Compensazioni

Articolo 24. Compensazione verticale

Articolo 25. Compensazione orizzontale

Articolo 25-bis. Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

Articolo 25-ter. Compensazione d'ufficio

Articolo 26. Competenza sulla dichiarazione di compensazione

### Titolo VI

Articolo 27. Contenzioso tributario

Articolo 28. Sanzioni

Articolo 28-bis. Ripetibilità delle spese del procedimento

Articolo 29. Autotutela

### Titolo VII. Norme finali

Articolo 30. Abrogazioni

### *Modifiche proposte:*

- articolo 18, sostituito;

- articolo 23, sostituito;

- articolo 24, cassato;

- articolo 25, cassato;

- articolo 25-bis, sostituito;

- articolo 25-ter, sostituito.

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
TITOLO II  
INTERPELLO  
TITOLO III  
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  
TITOLO IV  
RISCOSSIONE

testo vigente

Art. 18

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.

2. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.

3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:

a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;

b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;

c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 200,00 (duecento//00);

d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 60 mesi;

e) pagamento delle rate mediante domiciliazione bancaria o postale sul conto corrente del contribuente/utente per dilazioni di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila) o di durata superiore a 24 mesi;

f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;

g) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, di due rate come specificato al successivo comma 8-quater;

h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. In particolare la dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:

a) da euro 200,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

^^^^^^^^^^

- e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;
- g) oltre euro 20.000,00 da quarantanove a sessanta rate mensili.

7-bis. La rata minima mensile è di € 100,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

7-ter. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

8. È necessaria la presentazione di garanzia fideiussoria ritenuta idonea per un importo pari al debito rateizzato nei seguenti casi:

- a) per le rateizzazioni con pagamenti senza addebito in conto, di cui al superiore comma 3, lett. e);
- b) per le rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.

8-bis. La rateazione non è consentita

- a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00;
- b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

8-ter. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:

- a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;
- b) per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.

8-quater. Nel caso di mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

*testo proposto*

#### Art. 18

##### *Dilazioni di pagamento e rateizzazioni*

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria e patrimoniale possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
  - a) il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
  - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;
  - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 300,00;
  - d) la durata della dilazione o rateazione non può superare i 72 mesi;
  - e) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 16, lett. c);
  - f) per importi pari o superiori ad € 10.000,00, la prima rata sarà pari al 5% delle somme complessivamente dovute;
  - g) inesistenza di crediti nei confronti del Comune del richiedente della rateazione ovvero se ricorre tale situazione l'istanza deve contenere gli elementi di cui al successivo art. 23 specificando la motivazione del credito e l'ammontare dello stesso con l'indicazione dei documenti

^^^^^^^^^^^^

giustificativi.

3. Nel caso si presenti una situazione di credito/debito tra il Comune e il richiedente si procederà, previa informativa allo stesso, preliminarmente alla compensazione con le modalità previste all'art 25-ter, fermo restando quanto disposto al successivo art. 25-bis e solo sulla eventuale parte eccedente si potrà procedere alla rateizzazione a tutte le condizioni indicate nel presente articolo. La compensazione sarà riportata nel provvedimento di cui al successivo comma 21.
4. Il rifiuto del richiedente alla compensazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25-bis, deve essere opportunamente motivata documentalmente. Ove non idoneamente motivata si procederà ai sensi del successivo art. 25-bis previa informativa al richiedente.
5. Nel caso in cui il credito del richiedente sorga durante il periodo di rateizzazione e risulti una posizione di non regolarità nel pagamento, come prevista al comma 18, saranno applicati i precedenti commi 3 e 4 procedendo alla compensazione con l'emissione di una nuova rateizzazione ove risulti un importo residuo da pagare attuando quanto previsto al successivo comma 10.
6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
7. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
8. La dilazione o rateazione è concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
9. Il Funzionario responsabile del tributo può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità.
10. La rateizzazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:<sup>1</sup>
  - a) fino a un massimo di quattro rate mensili per importi da euro 300,01 a euro 500,00;
  - b) fino a un massimo di dodici rate mensili per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00;
  - c) fino a un massimo di ventiquattro rate mensili per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
  - d) fino a un massimo di trentasei rate mensili per importi da euro 6.000,01 a euro 10.000,00;
  - e) fino a un massimo di quarantotto rate mensili per importi da euro 10.000,01 a euro 20.000,00;
  - f) fino a un massimo di sessanta rate mensili per importi da euro 20.000,01 a euro 50.000,00;
  - g) fino a un massimo di settantadue rate mensili per importi superiori ad euro 50.000,00.

5

<sup>1</sup> Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Articolo 1, comma 796:

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

^^^^^^^^^^

11. La rata minima mensile è di € 100,00, ferme restando le fasce di importi e la durata massima indicate al precedente comma 10.
12. La concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta nello schema che sarà approvato dalla Giunta Comunale, rilasciata da soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/ assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici al ricorrere di uno dei seguenti casi:
  - a) rateizzazioni di importo di superiore ad € 15.000,00;
  - b) rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.
13. La fideiussione di cui al comma 12 deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e, al verificarsi dell'inadempienza di cui al comma 18, deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Modica, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
14. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore alle soglie sotto indicate la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima di 72 rate:
  - a) reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 per nuclei familiari sino a 3 persone;
  - b) reddito ISEE pari o inferiore ad € 17.000,00 per nuclei familiari composti da 4 o più persone.
15. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 10 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere
16. La rateazione non è consentita:
  - a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 300,00;
  - b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare, fatto salvo quanto previsto al comma 7;
  - c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate in un'unica soluzione.
17. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:
  - a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;
  - b) per le persone giuridiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.
18. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di sanzioni, interessi e spese di riscossione.<sup>2</sup>
19. Il provvedimento di concessione o diniego è comunicato al contribuente per iscritto.
20. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione e/o compensazione" contenente:
  - a) i dati identificati del contribuente;
  - b) gli estremi dei documenti oggetto della rateizzazione;
  - c) le modalità di rateizzazione accordate;
  - d) il numero e la decorrenza delle singole rate;

<sup>2</sup> Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."

Articolo 1, comma 800:

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

^^^^^^^^^^^^^^

- e) piano di rientro;
- f) l'ammontare degli interessi dovuti;
- g) le condizioni di attuazione;
- h) se ricorre il caso, le condizioni della eventuale compensazione delle partite debito/credito tra il Comune e il contribuente, quali l'indicazione dei documenti a credito del contribuente, l'indicazione dei documenti a credito del Comune, le condizioni di attuazione per regolarizzare l'eventuale differenza.

21. È istituito il "Registro dei provvedimenti di rateizzazione / compensazione" ove saranno annotati tutti i provvedimenti emessi in applicazione degli artt. 18, 23, 25-bis e 25-ter del presente regolamento.

## TITOLO V RIMBORSI E COMPENSAZIONI

*testo vigente*

### Art. 23

#### Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, e deve contenere le seguenti notizie:
  - a) la motivazione del credito;
  - b) l'ammontare del credito con l'indicazione dei documenti giustificativi;
  - c) l'importo del debito ed i relativi documenti di supporto.
3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

7

testo proposto

l'art. 23 è sostituito dal seguente testo mentre gli articoli 24 e 25 sono cassati

### Art. 23

#### Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria e/o extra tributaria e/o patrimoniale nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione, verticale e/o orizzontale, con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo o di altra entrata extra tributaria, quali canoni idrici e canone unico (occupazione suolo pubblico, pubblicità), può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima entrata o di altra entrata tributaria e/o extra tributaria, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. La richiesta deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, e deve contenere le seguenti notizie:
  - a) i dati identificativi del contribuente;
  - b) gli estremi dei documenti che costituiscono il credito del contribuente nei confronti del Comune;
  - c) gli estremi dei documenti che costituiscono il debito del contribuente nei confronti del Comune;
  - d) l'eventuale presenza di rateizzazioni in corso.
4. A seguito della ricezione della richiesta di cui al comma 3 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale..
5. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

^^^^^^^^^^

6. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di compensazione e/o rateizzazione", previsto dall'art. 18, comma 20.

#### Articolo 24

##### Compensazione verticale

~~1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.~~

~~2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:~~

~~– generalità e codice fiscale del contribuente;~~

~~– il tributo dovuto al lordo della compensazione;~~

~~– l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;~~

~~– l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.~~

~~3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.~~

~~4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.~~

#### Articolo 25

##### Compensazione orizzontale

~~1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:~~

~~– generalità e codice fiscale del contribuente;~~

~~– il tributo dovuto al lordo della compensazione;~~

~~– l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;~~

~~– l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.~~

~~2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.~~

~~3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.~~

testo vigente

#### Art. 25-bis

##### Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Modica in relazione a cessione di beni e/o di prestazioni di servizi, possono compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

^^^^^^^^^^^^

- c) l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- d) l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di espressa rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma 2.
4. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore sia i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
6. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.
7. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e agli uffici comunali interessati alla pratica di compensazione.

testo proposto

*Art. 25-bis*

*Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente*

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Modica in relazione a cessione di beni e/o di prestazioni di servizi, possono compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) l'importo dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- d) l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di espressa rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
- e) la eventuale presenza di rateizzazioni.
3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. A seguito della ricezione della richiesta di cui al comma 3 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale.
5. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.
6. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e agli uffici comunali interessati alla pratica di compensazione.
7. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di compensazione e/o rateizzazione" come specificato all'art. 18, comma 20.

9

testo vigente

*Art. 25-ter*

*Compensazione d'ufficio*

1. Prima di procedere al pagamento di un debito l'Ufficio Finanziario verifica se a carico del creditore risultano debiti tributari e/o extratributarie divenuti certi, liquidi ed esigibili, a seguito di:

^^^^^^^^^^^^

- a) atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale sono accertati maggiori tributi, debitamente notificato e non opposto entro i termini di legge e divenuto definitivo;
- b) sentenza della Commissione Tributaria o del Giudice Ordinario pronunciata in favore del Comune, in assenza di appello nei termini di legge e divenuta definitiva.
2. Nel caso in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso ed opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base agli atti di cui al comma 1.
3. In presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per la liquidazione pronuncia la compensazione del debito.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

testo proposto (sostituzione)

Art. 25-ter<sup>3</sup>

Compensazione d'ufficio

1. Prima di procedere al pagamento di un debito l'Ufficio Finanziario verifica se a carico del creditore risultano debiti tributari e/o extratributari divenuti certi, liquidi ed esigibili, a seguito di:
- a) atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale sono accertati maggiori tributi, debitamente notificato e non opposto entro i termini di legge e divenuto definitivo;
- b) sentenza della Commissione Tributaria o del Giudice Ordinario pronunciata in favore del Comune, in assenza di appello nei termini di legge e divenuta definitiva;
- c) comunicazione di presenza di una situazione debitoria, come da istruttoria di cui al comma 2.
2. Per l'espletamento della verifica di cui al comma 1 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui il creditore sia titolare di rateizzazione e risulti una posizione di non regolarità nel pagamento, come prevista all'art. 18, comma 18, sarà oggetto dell'istruttoria di cui al comma 2.
4. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di compensazione d'ufficio" contenente:
- a) i dati identificati del contribuente;
- b) la descrizione della procedura di contraddittorio con il contribuente;
- c) l'indicazione dei documenti a credito del contribuente;
- d) l'indicazione dei documenti a credito del Comune;
- e) le condizioni di attuazione per regolarizzare l'eventuale differenza.

10

TITOLO VI  
CONTENZIOSO E SANZIONI  
TITOLO VII  
NORME FINALI

<sup>3</sup> L'art. 23 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al comma 1, prevede che "Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo" e il successivo comma 2 stabilisce che "In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito". Detta procedura (ovvero la compensazione fra il debito del comune con il soggetto creditore, ed il credito tributario vantato dal comune stesso verso quest'ultimo) costituisce un vero e proprio obbligo, così come è confermato anche dall'art. 8, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ove stabilisce che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione".

^^^^^^^^^^^^